



COMUNE DI SEGUSINO

(Provincia di Treviso)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA di PRIMA Convocazione – Seduta PUBBLICA

N° 52 DATA 20-12-16	OGGETTO: I.MU.P. (Imposta Municipale Propria) : determinazione aliquote e detrazioni, per l'anno 2017.

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese dicembre, dalle ore 18:00, nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

LIO GUIDO	P
CAPPELLIN GIOVANNI	P
GUARNIER MARIA LUISA	P
SERAFINI GIULIANA	P
MONTAGNER GIANFRANCO	P
VERRI ROSANNA	P
COPPE FEDERICA	P


Risultano, quindi, presenti n. 7 e assenti n. 0.

Presiede la seduta il SINDACO LIO GUIDO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale FOMMEI CLAUDIO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
LIO GUIDO

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FRANCESCHIN FERRUCCIO

OGGETTO: I.M.U.P. (Imposta MUnicipale Propria) : determinazione aliquote e detrazioni, per l'anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTI gli articoli 8 e 9, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali veniva istituita l'Imposta MUnicipale Propria, "I.M.U.P.", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TA.S.I. e TA.RI., oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente I.M.U.P.;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- il D.D.L. di Bilancio 2017, all'articolo 65, comma 9, proroga al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214, del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti dell'I.M.U.P. devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico e che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico;
- il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTO l'art. 1, comma 10, lett. e), della Legge 208/2015, che disciplina il nuovo termine per l'invio delle deliberazioni da parte dei Comuni per la pubblicazione sul portale del federalismo; nuovo termine perentorio 14 ottobre per pubblicazione entro il 28 ottobre;

ATTESO che la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti I.M.U.P. e T.A.S.I. dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

VISTA la deliberazione Consiliare n. 18 del 29.04.2016 concernente modifiche al Regolamento per la disciplina dell'I.M.U.P. e T.A.S.I. che di fatto recepisce le modifiche apportate ai tributi locali in seguito alla Legge di stabilità 2016;

TENUTO CONTO CHE:

- il comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147, del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U.P. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- della deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla determinazione delle aliquote e detrazioni T.A.S.I. (Tassa sui Servizi Indivisibili) per l'anno 2017, da approvarsi in pari seduta della presente;
- nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente provvedimento sono state valutati gli equilibri del Bilancio di previsione 2017/2019;
- il D.L. 4/2015 del 24.01.2015, pubblicato sulla G.U. n. 19, include il Comune di Segusino nel nuovo elenco dei Comuni totalmente montani, per cui risulta esentato dall'Imposta Municipale sugli immobili sui terreni agricoli;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (T.A.R.I.);

EVIDENZIATO che da una prima lettura del D.D.L. Bilancio, in fase di approvazione, rimane confermato anche per il 2017 tale blocco;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale I.MU.P. deliberate per l'anno 2016;

TUTTO CIO' PREMESSO;

UDITI i seguenti interventi:

SINDACO: illustra la proposta di deliberazione di cui all'oggetto; spiega che vengono confermate, per l'anno 2017, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) deliberate per l'anno 2016.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e del Regolamento dei controlli interni - D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 07.12.2012, n. 213;

VISTI:

- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 196, del 09.06.2007, ad oggetto "Attribuzione dei poteri gestionali ai Responsabili dei Servizi.", e n. 18, del 16.02.2013, ad oggetto "Definizione delle modalità di conferimento incarico di Posizione Organizzativa e determinazione delle retribuzioni di posizione e risultato.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50, del 25.07.2015, concernente modifiche alla dotazione organica;
- i Decreti Sindacali n. 1/2016, n. 2/2016 e n. 3/2016, del 02.01.2016, di nomina, rispettivamente, dei Responsabili dei Servizi Amministrativo, Finanziario e Tecnico;
- gli artt. 42, 48 e 107, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Consiglio Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di confermare, per l'anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.P.) deliberate per l'anno 2016 con atto consiliare n. 20 del 29.04.2016.
- 3) Di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2016 e confermate per l'anno 2017 come segue:
 - ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO;
 - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO.
- 4) Di precisare che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TA.S.I. e dell'I.MU.P. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota

massima consentita dalla Legge statale per l'I.M.U.P. al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

- 5) Di stabilire, per l'anno 2017, la seguente misura delle detrazioni relative all'Imposta MUunicipale Propria:
 - per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - la predetta detrazione si applica anche:
 - A. all'unità immobiliare (limitatamente alle categorie A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 6) Di confermare, l'obbligo della presentazione della dichiarazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno dell'avvenuta variazione.
- 7) Di precisare altresì che le dichiarazioni nei casi sopra riportati hanno effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- 8) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017.
- 9) Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Successivamente, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

LIO GUIDO



IL SEGRETARIO COMUNALE

FOMMEI CLAUDIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Segusino, 20 DIC. 2016



IL MESSO COMUNALE

CALLEGARO IVANO

Callegaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Segusino, 16 DIC. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

FOMMEI CLAUDIO

Fommei